Allegato A	
Ü	CIPLINA GENERALE
REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO REGOLAMENTO
Art. 1 comma 4	Art. 1 comma 4 - modificato
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento di applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia e le norme del Testo Unificato delle Entrate Tributarie regolamentari, in quanto con esso compatibili.	Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia e le norme regolamentari, in quanto con esso compatibili.
Art. 4 comma 4	Art. 4 comma 4 - modificato
Qualora entro la scadenza della prima rata non siano state deliberate dal Comune le aliquote o le tariffe da adottare nell'anno in corso, il versamento in acconto dovrà essere effettuato adottando quelle vigenti per l'anno precedente, con obbligo di conguaglio alla scadenza del saldo.	Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purchè l'imposta sia versata per intero e nei termini di legge
Art. 4 comma 6	Art. 4 comma 6 - modificato
Non si procede al versamento qualora l'importo da versare, riferito all'imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nel territorio del Comune, sia inferiore ad euro 12,00. Tale limite è definito distintamente per ciascuna delle tre componenti dell'imposta (IMU, TASI e TARI).	Le rate avranno scadenza entro il giorno 16 delle mensilità sopra riportate.
	Art. 4 comma 7 - aggiunto
	E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno, salvo conguaglio.
	Art. 4 comma 8 - aggiunto
	Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
	Art. 4 comma 9 - aggiunto
	Per la TARI il Comune provvederà all'invio degli appositi modelli precompilati. L'invio può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente entrambe le rate oppure con due distinti recapiti.
	Art. 4 comma 10 - aggiunto
	Per la TASI il contribuente provvederà al versamento tramite autoliquidazione.

A . 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Art. 5	Art. 5 – sostituito dall'ex art. 13
Scadenze dei versamenti	Entrata in vigore
Art. 6	Abrogato
Art. 7	Abrogato
Art. 8	Abrogato
Art. 9	Abrogato
Art. 10	Abrogato
Art. 11	Abrogato
Art. 12	Abrogato
Art. 13	Vedere art. 5
	APO II - FABBRICATI
Art. 6 comma 2	Art. 6 comma 2 - modificato
Ai sensi del comma 708 Articolo 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. Sui fabbricati rurali strumentali come definiti al comma 1, non si applica l'Imposta Municipale Propria.  Art. 6 comma 3  I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del	Art. 6 comma 3  I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del
successivo art. 10, usufruiscono delle relative	successivo art. 7, usufruiscono delle relative
agevolazioni.	agevolazioni.
Art. 7 comma 3 lettera e	Art. 7 comma 3 lettera e
e. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	e.le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
Art. 7 comma 7	Art. 7 comma 7 - Abrogato
Art. 9 comma 1	Art. 9 comma 1 – aggiunta lettera e
	e. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)

Art. 10 comma 1	Art. 10 comma 1 – aggiunta lettera c
	c. Le unità immobiliari e le relative pertinenze,
	così come definite dall'art. 8, ad eccezione di
	quelle classificate nelle categorie catastali
	A/1,A/8 e A/9, concesse in comodato dal
	soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
	primo grado (genitori/figli) che le utilizzano
	come abitazione principale, a condizione che il
	contratto sia registrato e che il comodante
	possieda un solo immobile in Italia e risieda
	anagraficamente nonché dimori abitualmente
	nel Comune di Pogliano Milanese. Il beneficio
	si applica anche nel caso in cui il comodante
	oltre all'immobile concesso in comodato,
	possieda in Pogliano Milanese un altro
	immobile adibito a propria abitazione
	principale, ad eccezione delle unità abitative
	classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
	A/9. Ai fini dell'applicazione di tali
	disposizioni, il soggetto passivo attesta il
	possesso dei requisiti richiesti nel modello di
	dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del
	D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, oppure attraverso
	la presentazione di un apposito modulo prestampato predisposto dal Servizio Tributi al
	quale allega copia del contratto registrato.
	Art. 10 comma 4 - Aggiunto
	Per gli immobili locati a canone concordato di
	cui alla Legge 9 dicembre 1998, N. 431,
	l'imposta, determinata applicando l'aliquota
	stabilita dal Comune, è ridotta al 75%
PARTE SECONDA CAPO	III – AREE FABBRICABILI
Art. 11 comma 3 lettera b	Art. 11 comma 3 lettera b - modificato
le aree pertinenziali dei fabbricati,	nei limiti considerati tali ai fini di Legge;
Art. 12 comma 5	Art. 12 comma 5 - sostituito
La base imponibile è costituita dal valore	Nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di
dell'area anche nei casi di utilizzazione	cui al comma 2 del presente articolo, è ammessa
edificatoria dell'area e di messa in opera degli	la presentazione di una perizia di parte solo
interventi di cui all'art. 5 - comma 2 - del	qualora si riscontri la presenza di particolari e
presente Regolamento.	oggettivi elementi negativi che riguardino
	specificatamente quel terreno, che non abbiano
	carattere generale e che non siano già stati
	considerati nella determinazione dei valori
	minimi di riferimento, anche mediante il riconoscimento di apposite riduzioni e/o
	agevolazioni. Il soggetto attivo si riserva la
	possibilità di verificare comunque tale perizia.
Art. 12 comma 5	Diventa Art. 12 comma 6
TALVI AN COMMING C	Art. 12 comma 7
	Non si effettuano rimborsi qualora la maggiore
	imposta versata derivi da una diversa
	valutazione delle aree fabbricabili

CAPO IV – TERRENI AGRICOLI		
Art. 13 comma 3	Abrogato	
Il moltiplicatore di cui al comma 2 è ridotto a 75	Indigate	
qualora il terreno agricolo, anche se non		
coltivato, sia posseduto e condotto da coltivatori		
diretti o da imprenditori agricoli professionali		
iscritti nella previdenza agricola.		
Art. 13 comma 5	Diventa Art. 13 comma 3 con modifiche	
Art. 13 comma 6	Diventa Art. 13 comma 4	
PARTE TERZA REGOLAMENTO TASI CAPO I		
Art. 1 comma 1	Art. 1 comma 1 - modificato	
Presupposto oggettivo del Tributo TASI è il	Presupposto oggettivo del Tributo TASI è il	
possesso o la detenzione a qualunque titolo di	possesso o la detenzione a qualunque titolo di	
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale,	fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai	
e di aree edificabili, come definiti ai fini	fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad	
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad	eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e	
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.	dell'abitazione principale, escluse quelle	
decezione, in ogin cuso, dei terrem ugricon.	classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e	
	A/9.	
Art. 2 comma 1	Art. 2 comma 1	
Soggetto Passivo della TASI è chiunque	Soggetto Passivo della TASI è chiunque	
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità	possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità	
immobiliari di cui all'Art. 1. In caso di pluralità	immobiliari di cui all'Art. 1 escluse le unità	
di possessori o di detentori, essi sono tenuti in	immobiliari destinate ad abitazione principale,	
solido all'adempimento dell'obbligazione	escluse quelle classificate nelle categorie	
tributaria;	catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di	
	possessori o di detentori, essi sono tenuti in	
	solido all'adempimento dell'obbligazione	
	tributaria;	
Art. 2 comma 5	Art. 2 comma 5 - Sostituito	
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata	Nel caso in cui l'unità immobiliare, escluse	
da un soggetto diverso dal titolare del diritto	quelle classificate nelle categorie catastali A/1,	
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e	A/8 e A/9, è detenuta o occupata da un soggetto	
l'occupante sono titolari di autonoma	che la destina ad abitazione principale, la TASI	
obbligazione tributaria. L'occupante versa la	è versata solo dal proprietario o possessore nella	
TASI nella misura pari al 10 per cento	misura pari al 90% dell'ammontare	
dell'ammontare complessivo della TASI,	complessivo.	
calcolato applicando l'aliquota deliberata		
dall'Ente entro il termine di approvazione del		
bilancio. La restante parte è corrisposta dal		
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.	COL AMENICO EADI	
	CGOLAMENTO TARI	
Art. 4 comma 3	Art. 4 comma 3 - Modificato	
Per le utenze non domestiche è ammessa la	E' ammessa la possibilità, a carico del	
possibilità, a carico del contribuente, di fornire	contribuente, di fornire prova dell'effettivo	
prova dell'effettivo inutilizzo dei locali	inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della	
posseduti o detenuti e della loro oggettiva	loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati	
impossibilità ad essere utilizzati qualora non	qualora non siano idonei all'uso per il quale	
siano idonei all'uso per il quale sono destinati.	sono destinati.	

Art. 5 comma 1 lettera a. punto iii)	Art. 5 comma 1 lettera a. punto iii)
Locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi	Locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi
di rete (gas acqua, energia elettrica, telefono,	di rete (gas, energia elettrica) che di arredi;
internet) che di arredi;	
Art. 6 comma 2	Art. 6 comma 2 - sostituito
Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà	Per i produttori di rifiuti speciali non
nel delimitare le superfici ove si formano di	assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto
regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove	della parte di area dei magazzini,
vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti	funzionalmente ed esclusivamente collegata
urbani), l'individuazione di quest'ultime è	all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da
effettuata in maniera forfettaria applicando	materie prime e/o merci, merceologicamente
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta	rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non
una riduzione massima del 30% secondo le	assimilabili, la cui lavorazione genera
seguenti percentuali, distinte per tipologia di	comunque rifiuti speciali non assimilabili,
attività economiche:	fermo restando l'assoggettamento delle restanti
	aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di
	prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di
	persone fisiche o dove siano depositati prodotti
	o merci non derivanti dal processo produttivo o
	destinati alla commercializzazione.
	Art. 6 comma 3 - aggiunto
	Nel caso di utenze operanti nel settore della
	logistica e del deposito conto terzi, semprechè
	venga dimostrata la produzione in maniera
	nettamente prevalente di imballaggi
	classificabili come terziari secondo la normativa
	nazionale ed il vigente Regolamento Comunale
	per la Gestione DEI Rifiuti Urbani ed
	Assimilati, rimangono comunque soggette a
	tariffa tutte le parti del magazzino non destinate
	esclusivamente allo stoccaggio del materiale
	mediante strutture fisse, quali ad esempio le
	aree di collegamento e di servizio, le aree di
	lavorazione, le aree dove si svolgono le attività
	di imballaggio e stallaggio o confezionamento,
Art. 6 comma 2 diventa	le aree di carico e scarico, le banchine, ecc. <b>Art. 6 comma 4</b>
Art. 6 comma 2 diventa	
	Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di
	regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove
	vengono prodotti sia rifiuti speciali che rifiuti
	urbani), l'individuazione di quest'ultime è
	effettuata in maniera forfettaria applicando
	all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
	una riduzione massima del 30% secondo le
	seguenti percentuali, distinte per tipologia di
	attività economiche:
Art. 14 Utenze non servibili - sostituito	Art. 14 - Riduzione della quota variabile
DUBLIE TO THE DESCRIPTION DESCRIPTION	Tit. 14 - Muuzione uena quota variabne

#### Art. 16 comma 1

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

### Art. 16 comma 4

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% del tributo dovuto, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).

### Art. 16 comma 5

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. **Oualora** dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

## Art. 17 comma 1 lett. c

locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%. Beneficiano di tale riduzione anche i locali tenuti a disposizione purché la loro superficie sia chiaramente identificabile e gli stessi risultano fisicamente e stabilmente separati dal resto dei locali.

#### Art. 16 comma 1 - modificato

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.

### Art. 16 comma 4 - modificato

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della quota variabile della tariffa, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spezzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).

## Art. 16 comma 5 - modificato

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati. debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

# Art. 17 comma 1 lett. c - modificato

locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò risulti da licenza, atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.

Art. 22 comma 1 lettera d	Art. 22 comma 1 lettera d
utilizzare tutte le banche dati messe a	utilizzare tutte le banche dati messe a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate e	disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
dall'Agenzia del Territorio.	